



Città di Castenaso

SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 26 / 2018

NUOVI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO REGIONALE (PAIR) – PERIODO 2018-2019, NEL TERRITORIO COMUNALE.

Premesso

- che l'area geografica della Pianura Padana dal punto di vista morfologico e meteorologico, è caratterizzata da un'alta densità abitativa e da un'ampia diffusione di insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti e frequenti episodi di superamento dei limiti sulla qualità dell'aria, fissati dalla UE;
- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri, l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che la tutela della salute ed il risanamento della qualità dell'aria, sono obiettivi di questa Amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2013 è stato superato nell'Area Metropolitana di Bologna, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate superiore a 35;
- che nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 sono stati rilevati valori superiori a 5 microgrammi/m³ rispettivamente per un numero di 23, 38, 33 e 35 giornate di sforamenti;

Visto

- che in data 26/07/2012 la Regione Emilia-Romagna, unitamente alle Province, ai Comuni capoluogo e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ha sottoscritto l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2012-2015, "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR (Piano Area Integrato Regionale) 2020, approvato dalla Giunta Regionale in data 11/04/2017 con deliberazione nr. 115, prevede per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria e in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed

inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

- che il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 05/06/2017 n. 795 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017, ad oggetto “MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E DEL NUOVO ACCORDO DI BACINO PADANO 2017”;

- la legge regionale n. 14 del 22 ottobre 2018, recante *Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 332 del 22 ottobre 2018, in particolare l’articolo 40, rubricato *Disposizioni in materia di qualità dell’aria*, nel quale è previsto al 1° comma che «[l]e limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020», al 2° comma che «[l]e misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo» e, al 3° comma, che «[l]e limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese»;

- in data 19 ottobre 2018 i comuni della Città Metropolitana di Bologna hanno convenuto di aderire in modo coordinato a tali nuove disposizioni regionali prevedendo l’estensione delle limitazioni previste dal lunedì al venerdì anche in otto domeniche (‘domeniche ecologiche’) secondo il seguente calendario: 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019.

Considerato che il “PAIR 2020”, ai paragrafi 9.1.3.1 e 9.1.3.4, ed il “Nuovo accordo di programma”, prevede l’adozione di una serie di misure relative al traffico, da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1° ottobre al 31 marzo, volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti.

Preso atto della procedura d’infrazione avviata dall’Unione europea a carico della Repubblica Italiana per il superamento dei limiti di legge per PM10 e ossidi di azoto (NO₂), degli sforamenti costanti delle medie annuali del biossido di azoto e dei pronunciamenti ufficiali, anche recenti, in merito al grave pericolo sanitario dovuto alle emissioni dei veicoli diesel.

Ritenuto che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della citata DGR 1412/17;

- potenziare le misure emergenziali previste con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento e di bruciatura all’aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all’art. 185 c. 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale - Art. 13;

- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 artt. 5 - 7- Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. - Art. 50;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale e ss.mm.ii. - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- DM 7 Novembre 2017 n. 186 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017;
- DGR Emilia-Romagna 5 giugno 2017 n. 795 - Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/2018 - Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva – art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020:

Vista la precedente ordinanza n. 23/2018 del Comune di Castenaso del 03/10/2018;

O R D I N A

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di Castenaso e del centro abitato della frazione di Villanova di Castenaso, nel periodo dal 01/10/2018 al 31/03/2019, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, nelle giornate di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, eccetto quelli:

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive),
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),
3. con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
4. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento di cui al punto "A" - limitazioni da lunedì a venerdì, non si attua nelle giornate festive di giovedì 01/11/2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018, martedì 01/01/2019.

B) Su tutta l'area del centro abitato di Castenaso e del centro abitato della frazione di Villanova di Castenaso, nel periodo dal 01/10/2018 al 31/03/2019, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore nelle domeniche

25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019, eccetto quelli:

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),
3. con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
4. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

C) Dal 01/10/2018 al 31/03/2019, in tutto il territorio comunale, fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e le relative sanzioni, nelle strade o aree pubbliche, private, nonché private ad uso pubblico, è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante l'arresto, la sosta e la fermata dei medesimi.

Sono escluse dal divieto:

- le fasi di riparazione degli autoveicoli che necessitano di mantenere in funzione il motore, limitatamente agli spazi di pertinenza delle officine meccaniche;
- le attività per le quali il mantenimento in funzione del motore è indispensabile per consentire il loro svolgimento (es. funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo);
- le fasi della circolazione dinamica che comportano un'interruzione della marcia relativamente breve, quali: arresto in prossimità degli impianti semaforici, degli incroci, degli attraversamenti pedonali, ecc.

Il divieto, invece, si applica qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali: arresto ai passaggi a livello, arresto per incolonnamenti dovuti ad incidenti stradali o a grave congestione del flusso veicolare, ecc., salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di Polizia Stradale, pericolo o intralcio alla circolazione.

D) Dal 01/10/2018 al 31/03/2019, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; obbligo di utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 172252 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

E) Dal 01/10/2018 al 30/08/2020, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).

È fatto inoltre divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi

commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o rinfrescamento attivi.

ORDINA INOLTRE

che dal **01/10/2018** al **31/03/2019**, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, evidenzi che nei 3 giorni precedenti e consecutivi, una centralina di monitoraggio della provincia di Bologna, indichi lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ di PM₁₀, entreranno automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM₁₀, le misure emergenziali di seguito indicate:

F) - il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, eccetto:

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 5 o successive;
3. con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive;
4. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

su tutta l'area del centro abitato di Castenaso e del centro abitato della frazione di Villanova di Castenaso, dal giorno successivo la comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30.

Tali misure si applicano anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi e resteranno in vigore fino al successivo giorno di controllo.

Sono inoltre adottate le seguenti ulteriori misure:

- 1. divieto di uso delle biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva minore di 4 stelle;**
- 2. abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali;**
- 3. divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio ecc.);**
- 4. divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;**
- 5. potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure;**
- 6. divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.**

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti "A", "B" e "F" i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano o GPL,

- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Castenaso sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti “A”, “B” e “F”

- Via XXV Aprile (dalla S.P. 253 a Via E. Pasquali) e Via E. Pasquali, per l’accesso e l’uscita dai parcheggi della zona artigianale di Via XXV Aprile e dai parcheggi di Via E. Pasquali;
- Via Fava (dalla S. P. 253 a Via Romitino);
- Via Romitino (tratto compreso nel centro urbano di Castenaso);
- Via Ponte Ferrovia;
- Via P.C.S. Nasica (dalla S. P. 253 al civico n. 103/2), per l’accesso e l’uscita dai parcheggi siti di fronte ai civici nn. 103/3, 103/4, 103/5 e 103/6 della stessa Via P.C.S. Nasica;
- Via Mazzini (tratto compreso tra Via Risorgimento ed il termine della stessa via);
- Via Risorgimento (tratto compreso dal civico n. 1 all’intersezione con la via Mazzini);
- Via XXI Ottobre (da via Marano a via dello Sport);
- Via dello Sport (tratto da via XXI Ottobre 1944 a via De Cubertin);
- Via De Cubertin;
- Via del Frullo (dall’inizio del centro abitato alla rotatoria R. Zucchi), per l’accesso e l’uscita dai parcheggi del Cimitero comunale, del campo da baseball, della Caserma dei Carabinieri e di Casa Bondi;
- Via Fiesso (dall’inizio del centro abitato al civico n. 7/2);
- Via Paolo Fabbri per l’accesso e l’uscita dai parcheggi siti nella stessa Via Paolo Fabbri;
- Via Bargello (dall’inizio del centro abitato del capoluogo a Via B. Tosarelli);
- Via Turati (da Via Bargello a Piazza Maria Curie), per l’accesso e l’uscita dal parcheggio di Piazza Maria Curie;
- Via B. Tosarelli (dall’inizio del centro abitato del capoluogo all’intersezione con Via Bargello).

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Villanova sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti “A”, “B” e “F”

- Rotatoria Falcone Borsellino;
- Via Artigiano;
- Via Baden Powell;
- Via Bargello;
- Via Bellini;

- Via Cà dell'Orbo Nord;
- Via Cà dell'Orbo Sud;
- Via del Lavoro;
- Via Fiumana Sinistra;
- Via G. di Vittorio;
- Via G. Rossa;
- Via Gozzadini;
- Via Grandi;
- Via Largo Pederzana nel tratto compreso tra la Via Pederzana e la cabina Enel posta a ridosso del civico n. 14;
- Via Matteotti;
- Via Merighi;
- Via Trattati di Roma;
- Via Pederzana;
- Via Puccini,
- Via Rossini;
- Via Sacco e Vanzetti;
- Via Santi;
- Via Tosarelli, nel tratto compreso tra l'inizio del centro abitato di Villanova e la rotatoria Falcone Borsellino;
- Via Toscanini;
- Via Verdi;
- Via Villanova.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

1. veicoli di emergenza e di soccorso ivi compreso il soccorso stradale;
2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali; (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
4. veicoli di sicurezza pubblica;
5. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
6. veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;

7. carri funebri e veicoli al seguito;
8. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
9. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
10. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
11. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus di linea e turistici, scuolabus, ecc.);
12. veicoli a servizio di persone invalide provviste dell'apposito contrassegno;
13. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
14. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
15. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di €.14.000, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati, assicurati e muniti di autocertificazione;
16. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
17. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza,
18. veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
19. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
20. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
21. veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
22. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
23. veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
24. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense cantieri;
25. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
26. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
27. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
28. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
29. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire alla Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
30. veicoli che debbono recarsi, utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purché munite di apposito documento di prenotazione rilasciato dall'Ente/Azienda che esegue la verifica;
31. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, i cui conduttori siano muniti

di attestato di frequenza o autocertificazione attestante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tali orari;

32. veicoli di proprietà del Comune di Castenaso in servizio.
33. veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli.
34. veicoli di proprietà della Città Metropolitana – Settore Viabilità, durante lo svolgimento dei compiti di costruzione e manutenzione stradale.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni ed eventuali autodichiarazioni indicate ai precedenti punti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

1. ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai punti "A", "B" e "F" è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
2. ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti "C, D, E, F" (e relativa sotto articolazione) del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

DISPONE

che copia del presente atto sia trasmesso per l'esecuzione a:

- Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dell'Unione Terre di Pianura che dovrà predisporre, nell'ambito della programmazione dei turni giornalieri e del personale disponibile, servizi specifici per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- Area Tecnica per l'apposizione della segnaletica verticale indicante i divieti di cui sopra (da installarsi nei modi previsti dal vigente C.d.S.).

ABROGA

L'ordinanza n. 23/2018 del Comune di Castenaso del 03/10/2018;

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le

misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Lì, 02/11/2018

IL SINDACO
SERMENGHI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)